



Il Ministro della cultura

Procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti da sostenere nel settore dei festival, dei cori, delle bande musicali e della musica jazz ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO l'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, al fine di sostenere il settore dei festival, cori e bande autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e demanda ad apposito bando del Ministero per i beni e le attività culturali il compito di stabilire i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa indicato;

VISTO l'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale per le finalità di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022;

VISTO il decreto ministeriale 24 giugno 2020, recante *“Procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti da sostenere nel settore dei festival, cori e bande”*;

VISTO l'articolo 1, comma 114, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*, che prevede che, al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori, delle bande musicali e della musica jazz, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il «Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 115, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale *“con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabiliti i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti beneficiari e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 114, nel rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma”*;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;

TENUTO CONTO del fatto che ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, *“i contributi a carico del Fondo di cui al comma 114 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato”* e vista la comunicazione della Commissione UE sulla nozione di aiuto di Stato;

TENUTO CONTO che la materia della valorizzazione e promozione delle attività culturali rientra tra le materie di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e, pertanto, ritenuto opportuno acquisire l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;



Il Ministro della cultura

TENUTO CONTO delle valutazioni espresse in relazione al bando jazz 2020 dalla Commissione consultiva per la Musica in data 29 ottobre 2019;

SENTITO il Consiglio superiore dello spettacolo in data 9 febbraio 2021;

ACQUISITA l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 25 marzo 2021;

DECRETA:

Art. 1

(Finalità ed oggetto dell'intervento finanziario)

1. Il presente decreto disciplina la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti da sostenere nel settore dei festival, dei cori, delle bande musicali e della musica jazz ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 114 della legge n. 178 del 2020, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, è così ripartita:

- a) 1,5 milioni di euro destinati al settore dei festival, dei cori, delle bande musicali;
- b) 1,5 milioni di euro destinati al settore della musica jazz.

3. L'intervento finanziario previsto dal presente decreto è finalizzato, in particolare, a sostenere, nell'anno per cui è richiesto il contributo, progetti connotati da qualità, articolati, anche in forma di festival, su un numero minimo di due tra le seguenti attività:

- a) promozione e valorizzazione della produzione musicale amatoriale e sua salvaguardia;
- b) formazione e ricerca nel settore della produzione musicale amatoriale;
- c) coinvolgimento dei giovani e inclusione sociale nel settore della produzione musicale amatoriale;
- d) coinvolgimento di cori e complessi bandistici rappresentativi del patrimonio musicale amatoriale tradizionale nazionale, con varietà di repertorio e offerta di nuove composizioni;
- e) promozione di talenti emergenti e di formazioni jazzistiche, anche giovanili, con organici compresi tra i 10 e i 30 musicisti;
- f) ricerca e sperimentazione, anche attraverso la committenza di nuove opere, nel settore della musica jazz;
- g) circuitazione e promozione del jazz italiano, anche all'estero;
- h) realizzazione di progetti e di iniziative educative anche con istituzioni scolastiche, idonee a favorire la conoscenza della cultura jazzistica;
- i) lo sviluppo professionale della filiera del jazz italiano, anche attraverso progetti promossi da reti e partenariati i cui componenti rispettino i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1.2.

Art. 2

(Soggetti ammissibili e modalità di presentazione della domanda)

1. Possono presentare domanda di contributo:

1.1. Nel settore dei festival, dei cori, delle bande musicali:

- a) le associazioni nazionali rappresentative di tutte le associazioni regionali operanti nel settore corale e/o bandistico, le associazioni regionali rappresentative degli organismi corali e bandistici, le istituzioni culturali di rilevanza nazionale ed internazionale operanti nel



Al Ministro della cultura

campo specifico della teoria e della pratica della coralità e della musica popolare amatoriale, in possesso dei seguenti requisiti:

- previsione nell’atto costitutivo di finalità coerenti con il presente decreto;
- sede legale e operativa in Italia;
- rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di rapporti di lavoro e del CCNL dei lavoratori del settore eventualmente impiegati.

Gli eventi di qualità realizzati da associazioni nazionali rappresentative di tutte le associazioni regionali operanti nel settore corale e/o bandistico dovranno essere realizzati e/o circuitati su aree territoriali interregionali o nazionali.

Gli eventi di qualità realizzati dalle associazioni regionali rappresentative degli organismi corali e bandistici, dovranno essere realizzati e/o circuitati su aree territoriali vaste e non circoscritte con interessamento del territorio di almeno quattro Comuni.

- b) Possono, altresì, presentare domanda di contributo le fondazioni e le associazioni create o partecipate da enti pubblici allo scopo di promuovere l’educazione musicale, le società partecipate e controllate da enti pubblici che operano nei settori interessati dal presente decreto, nonché raggruppamenti tra almeno quattro enti pubblici territoriali. Al momento della presentazione della domanda il raggruppamento tra almeno quattro enti pubblici territoriali può non essere costituito, ma l’ente pubblico territoriale proponente deve presentare dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento in caso di finanziamento. Gli eventi di qualità realizzati dagli organismi di cui al presente comma devono essere circuitati su aree territoriali vaste con interessamento del territorio di almeno quattro Comuni.

1.2. Nel settore della musica jazz: gli organismi pubblici o privati, anche non dotati di personalità giuridica, operanti in ambito nazionale, in possesso dei seguenti requisiti:

- svolgimento di comprovata attività a carattere professionale nel campo del jazz da almeno tre anni;
- sede legale e operativa in Italia;
- rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di rapporti di lavoro e del CCNL dei lavoratori del settore eventualmente impiegati.

2. La domanda di contributo, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’organismo proponente, deve essere presentata per l’annualità 2021, pena l’esclusione, entro le ore 16 del 31 maggio 2021, utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili *on-line* dalla Direzione generale Spettacolo, sul sito internet del Ministero della cultura (www.beniculturali.it) e sul sito internet della Direzione generale Spettacolo (www.spettacolodalvivo.beniculturali.it). Al fine del ricevimento farà fede l’avviso di avvenuta ricezione da parte dell’Amministrazione tramite PEC, che il sistema informativo genererà in automatico al termine della compilazione della modulistica *on-line*.

3. La domanda di contributo annuale firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’organismo proponente, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’organismo, in cui quest’ultimo esplicita di non aver riportato condanna, ancorché non definitiva, o l’applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione; di non essere



Al Ministro della cultura

stato dichiarato fallito o insolvente, salva la riabilitazione; di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;

b) sintetica presentazione dell'organismo proponente;

c) progetto artistico, idoneo ad illustrare dettagliatamente le attività proposte secondo le finalità del presente decreto;

d) preventivo economico-finanziario (bilancio) del progetto, con specifica esposizione del deficit.

4. Il progetto deve essere realizzato entro l'anno in cui è richiesto il contributo, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione previsti dal presente decreto.

Art. 3

(Criteri di selezione e concessione dei contributi)

1. La concessione dei contributi è disposta dal Direttore generale Spettacolo sulla base della graduatoria predisposta in relazione ai progetti presentati:

a) nel settore dei festival, dei cori, delle bande musicali, dalla Commissione nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo in data 25 settembre 2020, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 giugno 2020, pubblicato sul sito della Direzione generale Spettacolo;

b) nel settore della musica jazz, dalla Commissione consultiva per la Musica secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Direttore generale Spettacolo n. 1988 dell'11 novembre 2019, pubblicato sul sito della Direzione generale Spettacolo.

2. Il contributo è assegnato al singolo progetto in proporzione ai punti conseguiti, proporzione calcolata rispetto al totale dei punti assegnati all'insieme di tutti i progetti ammessi a finanziamento. Il contributo non può comunque eccedere il deficit risultante dal bilancio di progetto presentato dall'organismo beneficiario.

3. Nel settore della musica jazz sono ammessi a finanziamento fino ad un massimo di 30 progetti.

Art. 4

(Erogazione del contributo)

1. Il progetto non deve comprendere attività finanziate, nell'anno di concessione del contributo, ad altro titolo dal Ministero della cultura.

2. L'erogazione del contributo, per l'annualità 2021, è disposta successivamente all'invio alla Direzione generale Spettacolo di una relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto annuale, comprensivo di tutte le voci di entrata e di spesa relative al progetto, da trasmettersi, inderogabilmente, entro le ore 16 del 15 novembre 2021, con le stesse modalità previste per l'invio della domanda. La mancata trasmissione della relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto annuale entro il predetto termine comporta la decadenza dal contributo.

3. Sono valutabili come costi ammissibili in relazione al progetto presentato, fermi restando gli obblighi di rendicontazione nei termini di cui ai commi precedenti, i costi imputabili alle attività svolte entro il 31 dicembre 2021, effettivamente sostenuti dal soggetto richiedente, nonché opportunamente documentabili e tracciabili. I costi ammissibili individuati dalla Amministrazione sono riportati nella modulistica predisposta e resa disponibile *on-line* ai fini della presentazione della domanda di contributo.



Il Ministro della cultura

4. Al fine di sostenere il settore considerato dal presente decreto a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, per l'anno 2021 sono considerati ammissibili anche i costi sostenuti per la realizzazione su piattaforme on line degli eventi proposti; i costi sostenuti per il recupero del materiale di archivio su supporti digitali ai fini della relativa divulgazione; i costi sostenuti per attività di documentazione, salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio musicale; i costi sostenuti per attività di prova e formazione; i costi sostenuti per l'acquisto di materiali utili al rinnovamento delle dotazioni in possesso degli organismi che hanno realizzato attività, quali divise, spartiti, legghi, strumenti musicali; i costi sostenuti per la valorizzazione degli archivi (storie/partiture/repertori) e per la digitalizzazione del repertorio e successiva divulgazione; i costi sostenuti per l'acquisto di dotazioni informatiche, di supporti alla didattica della musica a distanza.

6. La Direzione generale Spettacolo potrà procedere a verifiche amministrative-contabili, al fine di accertare la regolarità degli atti relativi all'attività sovvenzionata.

Art. 5

(Riduzioni e revoche del contributo)

1. In sede di riscontro del rendiconto inviato dall'organismo proponente, nel caso in cui il contributo assegnato risulti a consuntivo superiore al deficit, lo stesso verrà ridotto automaticamente al valore del deficit.

2. L'importo del contributo sarà proporzionalmente ridotto in caso di scostamento dei costi a consuntivo superiore del 30 per cento rispetto al progetto presentato a preventivo.

3. Il Direttore generale Spettacolo, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del contributo e potrà dichiarare la decadenza dal contributo e disporre il recupero delle somme già erogate.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. L'intervento finanziario previsto ripartito ai sensi del presente decreto è finanziato sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Il presente decreto e i successivi atti relativi alla selezione sono pubblicati sul sito internet del Ministero della cultura (www.beniculturali.it) e sul sito internet della Direzione generale Spettacolo (www.spettacolodalvivo.beniculturali.it). Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.

3. La presentazione del progetto e la conseguente valutazione non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore degli organismi proponenti e dei progetti presentati.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 26 marzo 2021

IL MINISTRO